

# ADVISER

## WELFARE AZIENDALE

Per saperne di più sulle modifiche migliorative relativamente al Welfare aziendale apportate dalla Legge di Bilancio 2017. La Legge è stata pubblicata il 21 dicembre in Gazzetta Ufficiale (rif. GU Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. ordinario n. 57).

MODIFICHE INTRODOTTE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>1) Ampliamento del valore del premio di produttività assoggettato all'aliquota sostitutiva del 10%</b>	
Gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi	<b>Legge di Bilancio, art.1, comma 160, lett. a)</b>
Gli importi dei premi erogabili aumentano da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro	<b>Legge di Bilancio, art.1, comma 160, lett. e)</b>
<b>2) Innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente, entro cui il premio di produttività è assoggettato all'aliquota sostitutiva del 10%</b>	
Viene innalzato, da 50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente.	<b>Legge di Bilancio, art.1, comma 160, lett. d)</b>
<b>3) Totale deducibilità del premio di produttività agevolato, destinato all'assistenza sanitaria integrativa, alla previdenza complementare, all'acquisto di azioni offerte dal datore di lavoro</b>	
<p>Al fine di incentivare il lavoratore a scegliere di convertire il premio di risultato detassato col welfare aziendale, la Legge di Bilancio prevede che nel caso in cui il lavoratore opti per la conversione totale o parziale del premio detassato in versamenti alla previdenza complementare, alla contribuzione a forme di assistenza sanitaria, ovvero in azioni offerte dal datore di lavoro questi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% anche qualora vengano superati i limiti di esenzione connessi a tali tipologie di servizi, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) 5.164,10 € per quanto concerne i contributi versati alla previdenza complementare;</li> <li>b) 3.615,20 € per quanto concerne i contributi sanitari versati a Casse/Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa;</li> <li>c) 2.065,83 per quanto concerne il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti.</li> </ul>	<b>Legge di Bilancio, art.1, comma 160 lett. c)</b>

**4) Esclusione dal reddito da lavoro dipendente delle prestazioni (anche in forma assicurativa) per la tutela conto la non autosufficienza o contro l'insorgenza di gravi malattie offerte dal datore alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti**

La Legge di Bilancio prevede l'introduzione all'articolo 51 comma 2 del TUIR della lettera f quater) in cui vengono considerati esenti anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa:

**Legge di Bilancio, art.1,  
comma 161**

- a) aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza (coperture o polizze Long Term Care), come individuate dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010.

È necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:

- La copertura del rischio deve coprire la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato
- La compagnia non può recedere dal contratto
- La non autosufficienza deve riguardare l'impossibilità di compiere atti della vita quotidiana, quali: l'assunzione degli alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione, l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa.

- b) aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (coperture o polizze Dread Disease).

L'implementazione di tali coperture può essere attuata dal datore di lavoro indipendentemente dall'attuazione di un Piano di Welfare finanziato da premi di produzione assoggettati a fiscalità agevolata.

**ALTRE PRECISAZIONI**

**RIFERIMENTO NORMATIVO**

I valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente ex articolo 51, comma 4 del TUIR, (uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario ) rientrano sempre nell'imposizione secondo le regole previste da tale articolo, anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.

**Legge di Bilancio, art.1,  
comma 160 lett. b)**

I servizi di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 51 del TUIR (servizi per il benessere ed intrattenimento offerti dal datore di lavoro alla generalità o categorie di Dipendenti) possono essere previsti:

**Legge di Bilancio, art.1,  
comma 162**

- a) a titolo di liberalità  
b) a seguito di contrattazione aziendale  
c) a seguito di disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale (sia per il settore privato che pubblico).

**CONTATTI**

**Irene Ghiazzi**  
Marsh S.p.A.  
Viale Bodio 33 – Milano  
Tel. 02.48538.1  
Irene.ghiazzi@marsh.com